

EMERGENZA COVID-19 E PERCORSI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI DOPO I 18 ANNI

Numerosi tutori e operatori che seguono minori non accompagnati ci stanno contattando, preoccupati per le conseguenze che l'interruzione dei percorsi scolastici, di formazione professionale e dei tirocini formativi determinata dall'emergenza COVID-19 potrà comportare rispetto alla conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e in generale al percorso di inclusione dei minori che stanno seguendo.

Posto che tale emergenza sta oggettivamente impedendo la prosecuzione del percorso di inserimento sociale intrapreso, suggeriamo per i minori non accompagnati che compiranno la maggiore età nei prossimi mesi di richiedere che venga disposto un provvedimento di prosieguo amministrativo.

Come è noto, infatti, il Tribunale per i minorenni può disporre il prosieguo amministrativo in tutti i casi in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia¹.

Le cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative ai minori stranieri non accompagnati non rientrano tra le attività giudiziarie sospese nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020², dunque è possibile presentare la richiesta di prosieguo amministrativo anche nel corso dell'attuale emergenza.

> Come si richiede il prosieguo amministrativo?

La richiesta di prosieguo amministrativo va presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni o al Tribunale per i minorenni³, prima del compimento dei 18 anni⁴. Soprattutto in questo periodo di emergenza, in cui l'attività dei Tribunali è inevitabilmente rallentata, si suggerisce di presentare la richiesta con congruo anticipo rispetto al compimento della maggiore età.

La richiesta di prosieguo amministrativo può essere presentata dai servizi sociali o dal tutore. Qualora questi soggetti si rifiutino di presentare domanda di prosieguo amministrativo, si ritiene che il minore, rappresentato da un avvocato o supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori, possa rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni.

Diversi Tribunali per i minorenni hanno messo a disposizione sui propri siti internet il modulo per la richiesta del prosieguo amministrativo. In assenza, <u>un esempio di richiesta può essere scaricato sul sito di ASGI</u>.

¹ Legge n. 47/17, art. 13, c. 2.

² Decreto-legge n. 18/20, art. 83, co.3, lett. a).

³ Alcuni magistrati ritengono che la richiesta di prosieguo amministrativo debba essere sempre presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, mentre secondo altri magistrati il tutore può presentare la richiesta anche direttamente al Tribunale per i minorenni.

⁴ Ove vi siano i presupposti per il prosieguo amministrativo ma la richiesta non sia stata presentata entro il compimento dei 18 anni per gravissimi ed eccezionali motivi, non imputabili al minore, si suggerisce di depositare una richiesta motivata, nel più breve tempo possibile.

Nella richiesta, è utile descrivere il percorso scolastico, formativo, lavorativo ecc. seguito dal minore, allegando la relativa documentazione, ed evidenziare come il minore necessiti di una prosecuzione del supporto dopo il compimento della maggiore età per poter proseguire e concludere il percorso di inclusione sociale avviato ed interrottosi prima dei 18 anni a causa dell'emergenza COVID-19. Si suggerisce inoltre di allegare, ove possibile, una relazione dei servizi sociali.

La richiesta può essere presentata anche per i minori che sono giunti in Italia in prossimità dell'approvazione delle prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 e che per tale motivo non sono riusciti neanche ad avviare un percorso scolastico, formativo e lavorativo. In questi casi, si raccomanda di allegare alla richiesta di prosieguo amministrativo una relazione dettagliata con l'esplicazione del programma delle attività che il minore avrebbe dovuto svolgere e della necessità quindi di un supporto prolungato basato proprio sull'esigenza di permettergli di avviare quel percorso utile al raggiungimento dell'autonomia che allo stato si è reso impossibile a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Una volta ricevuta la richiesta, il Tribunale per i minorenni deciderà se disporre il prosieguo amministrativo e per quale durata, comunque non oltre il compimento dei 21 anni.

➤ Quale permesso di soggiorno viene rilasciato ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo?

La maggior parte delle Questure rilasciano ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo un permesso di soggiorno "per affidamento", rinnovabile fino alla conclusione di tale misura.

Spesso ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per affidamento viene richiesto il passaporto o almeno l'attestazione di nazionalità. Tuttavia, nei casi in cui il minore non riesca a ottenere tali documenti a causa dell'emergenza COVID-19, si auspica che la Questura rilasci il permesso per affidamento anche in assenza di passaporto/attestazione di nazionalità, in analogia a quanto previsto per il permesso di soggiorno per minore età.

Le prassi delle diverse Questure in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo sono però piuttosto diversificate, dunque è importante informarsi presso la Questura competente.

Le Linee guida della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro⁵ hanno chiarito che per i MSNA per i quali il Tribunale per i minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo non deve essere richiesto il parere a tale Direzione, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98.

Tuttavia, ove il prosieguo amministrativo non venga disposto immediatamente al compimento della maggiore età, si suggerisce di inviare comunque la richiesta di parere alla Direzione Generale Immigrazione (a meno che il neomaggiorenne non rientri negli altri casi per i quali le Linee Guida escludono la richiesta di parere), entro i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno. In questo modo, si potrà allegare la richiesta di parere nel momento in cui si depositerà in Questura la domanda di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, se a tale data il Tribunale per i minorenni non avrà ancora deciso o avrà rigettato l'istanza di prosieguo amministrativo.

2

⁵ "Linee Guida della Direzione Generale Immigrazione dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)" del 24 febbraio 2017.

Si ricorda che in generale i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati per legge fino al 15 giugno 2020: la domanda di rinnovo dovrà dunque essere effettuata dopo tale data⁶.

Quale accoglienza per i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo?

I servizi sociali ai quali il Tribunale per i minorenni abbia affidato un neomaggiorenne in prosieguo amministrativo hanno l'obbligo di garantirgli la prosecuzione del percorso di inclusione avviato e l'accoglienza, benché la normativa vigente non disciplini specificatamente quale tipo di accoglienza e assistenza debba essere garantita (ad esempio non è disciplinato dalla legge se il neomaggiorenne debba restare nella struttura per minori ovvero essere trasferito in una struttura per adulti).

In base alla circolare del Ministero dell'Interno del 3 gennaio 2019, i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo possono proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (quindi anche fino ai 21 anni), a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto⁷.

Il Ministero dell'Interno non chiarisce se queste indicazioni si applichino solo ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo già inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, oppure anche a coloro che, a causa dell'indisponibilità di posti nell'ambito del SIPROIMI, non siano stati inseriti all'interno di tale Sistema durante la minore età, ma in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, deve senz'altro ritenersi corretta la seconda ipotesi⁸.

Ove si ritenga nell'interesse del minore l'inserimento nel SIPROIMI dopo i 18 anni e per la durata del prosieguo amministrativo, si suggerisce di chiedere al Tribunale per i minorenni di indicare espressamente nel provvedimento di prosieguo amministrativo che l'accoglienza del neomaggiorenne dovrà essere assicurata nell'ambito del progetto SIPROIMI del Comune cui questi sia affidato o, in mancanza, nel progetto SIPROIMI disponibile più prossimo territorialmente al fine di garantire la continuità degli interventi finalizzati all'inclusione sociale già in atto.

E' importante effettuare sempre la segnalazione del minore non accompagnato al Servizio Centrale SIPROIMI *prima* del compimento dei 18 anni. La richiesta di inserimento nel SIPROIMI deve essere effettuata mediante specifici moduli predisposti dal Servizio Centrale⁹, e può essere inviata preferibilmente dal Comune, ma eventualmente anche dal tutore o dalla struttura di accoglienza. Successivamente, non appena il Tribunale abbia disposto il provvedimento di prosieguo amministrativo, si suggerisce di inviarne immediatamente copia al Servizio Centrale, aggiornando la richiesta di inserimento o di prosecuzione dell'accoglienza nel SIPROIMI.

31 marzo 2020

٠

⁶ D.l. 18/2020, art. 103, co. 2; circolare del Ministero dell'Interno del 21 marzo 2020 (https://www.asgi.it/notizie/covid-permessi-soggiorno-circolare/).

⁷ Nella circolare si legge infatti "Il SIPROIMI si potrà sviluppare come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 47 del 2018 [cioè sottoposti a prosieguo amministrativo], potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età" (http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare post decreto sicurezza dice mbre 2018 v 18 dic.pdf).

⁸ In caso contrario, infatti, vi sarebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i MSNA che sono stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, i quali possono rimanervi dopo il compimento dei 18 anni, e MSNA che non vi sono stati inseriti durante la minore età a causa della mancanza di posti, i quali non potrebbero più essere inseriti in tale Sistema una volta compiuti i 18 anni.

⁹ I moduli sono scaricabili alla pagina: http://www.sprar.it/guide-normative/modulistica-sprar e riportano anche i contatti ai quali le segnalazioni devono essere inviate.